



## **Documento di Autovalutazione del rischio frodi**

### **POR FSE ABRUZZO 2014-2020**

**Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e  
dell'occupazione”**

**CCI 2014IT05SFOP009**

### **POR FESR ABRUZZO 2014-2020**

**Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e  
dell'occupazione”**

**CCI 2014IT16RFOP004**



## INDICE

PREMESSA .....	3
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, OBIETTIVI E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODI .....	4
1.1 Quadro normativo di riferimento .....	4
1.2 Obiettivi.....	4
2. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI FRODE: DESCRIZIONE DEL PROCESSO .....	6
2.1 Lo strumento di autovalutazione dei rischi .....	6
2.2 Illustrazione dei principali elementi di autovalutazione.....	7
2.3 Composizione del Gruppo di lavoro incaricato dell'Autovalutazione .....	10
2.4 La frequenza dell'autovalutazione.....	10
3. MISURE ANTIFRODE .....	12
ALLEGATI .....	13



## PREMESSA

Il presente documento di Autovalutazione del rischio di frodi descrive la metodologia e le procedure adottate dall'AdG unica del PO FESR e del PO FSE 2014-2020 (di seguito AdG unica) della Regione Abruzzo, al fine di istituire ed implementare misure antifrode efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 4, lett. ), dell'art. 125 del Regolamento (UE)1303/2013 e ss.mm.ii..

Le indicazioni e gli indirizzi operativi descritti nel documento sono stati definiti in coerenza con quanto previsto dai regolamenti e dagli orientamenti della Commissione europea per la programmazione 2014-2020, dagli indirizzi forniti a livello nazionale e dalle scelte adottate a livello regionale per la nuova fase di programmazione.

Il presente documento è principalmente rivolto ai responsabili di azione e ai controllori di primo livello coinvolti nel ciclo di vita dei programmi medesimi: dalla fase di selezione ed approvazione delle operazioni, alla fase di attuazione e verifica delle operazioni, fino alla fase di pagamento della sovvenzione pubblica ai beneficiari dei Programmi e della certificazione delle spese.

Il documento, oltre a contenere un glossario delle principali definizioni adottate, è così articolato:

**Capitolo 1:** richiama il quadro normativo di riferimento e descrive gli obiettivi e le finalità del documento;

**Capitolo 2:** descrive le modalità di realizzazione dell'autovalutazione attuata secondo la metodologia proposta dalla CE, la composizione del gruppo di lavoro incaricato dell'autovalutazione e la frequenza delle attività finalizzate allo svolgimento dell'autovalutazione;

**Capitolo 3:** descrive le Misure Antifrode

Gli Allegati, infine, riportano: gli esiti dell'autovalutazione dei rischi frode, la dichiarazione sulla Politica antifrode dell'AdG unica .



## **1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, OBIETTIVI E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FRODI**

### **1.1 Quadro normativo di riferimento**

I principali riferimenti normativi per la valutazione del rischio di frodi, in ordine ai tempi di emanazione sono<sup>1</sup>:

- Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995;
- Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- EGESIF\_14\_0021\_00 del 16 giugno 2014 Valutazione dei rischi di frode o misure antifrode efficaci e proporzionate.
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Regione Abruzzo relativo al triennio 2016-2018 e relativo al triennio 2017-2019.

### **1.2 Obiettivi**

A norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, nello specifico, prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.

Il Reg. (UE) 1303/2013 prevede requisiti specifici in relazione alle responsabilità degli Stati membri nella prevenzione delle frodi.

---

<sup>1</sup> Nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su taluni aspetti del presente documento, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del documento medesimo.



In particolare, l'articolo 72, lettera h), del Reg (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. prescrive che i sistemi di gestione e di controllo prevedano la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, nonché il recupero degli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi.

L'AdG unica, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del medesimo regolamento, è responsabile dell'istituzione di una serie di misure antifrode efficaci e proporzionate, tenuto conto dei rischi individuati.

Per la valutazione del rischio frode e la conseguente definizione delle procedure volte a garantire misure di contrasto efficaci e proporzionate, l'AdG unica e il Responsabile dell'OI hanno deciso di operare sulla base degli orientamenti della Commissione Europea in materia, contenuti della nota EGESIF14-0021-00 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate).

Per lo svolgimento delle attività di valutazione del rischio frode, è stato istituito uno specifico *Gruppo di autovalutazione del rischio* di cui fanno parte: il referente dell'Ufficio "Prevenzione della Corruzione" della Direzione Generale, il referente dell'AdG unica, il referente dell'OI del PON IOG, i referenti dei controlli dei controlli di primo livello.

L'obiettivo principale delle procedure di valutazione dei rischi di frode e di individuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate è quello di affrontare i principali rischi di frode in modo mirato, considerato che il beneficio globale di ogni misura antifrode supplementare deve essere superiore ai suoi costi complessivi nel rispetto del principio della proporzionalità.

Le procedure definite dall'AdG unica sono rese disponibili ad uso del personale delle strutture deputate all'attuazione dei programmi e degli eventuali Organismi intermedi.



## 2. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI FRODE: DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 2.1 Lo strumento di autovalutazione dei rischi

Lo strumento di autovalutazione dei rischi è finalizzato a valutare l'impatto e la probabilità di eventuali rischi frode.

La valutazione riguarda, quindi, esclusivamente i rischi di frode specifici e non anche le irregolarità, distinguendosi le frodi dalle irregolarità per la presenza, nelle prime, della intenzionalità.

Per "sospetto di frode", ai sensi dell'art. 2 del Reg. Delegato n.1970/2015, si intende una "irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare una frode a norma dell'art.1, par.1, lettera a) della convenzione elaborata in base all'articoli K.3 del trattato dell'UE, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee".

Ai sensi dell'art.1, par. 1, lettera a) della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è definita "frode", in materia di spese, *"qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:*

- *all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;*
- *alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;*
- *alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".*

Lo strumento di autovalutazione dei rischi definito dalla Commissione Europea e adottato dall'AdG unica è riportato nell'Allegato I) al presente documento, in cui sono esplicitate informazioni dettagliate sull'uso di tale strumento.

L'autovalutazione dei rischi frode, realizzata dal Gruppo di autovalutazione, è stata svolta assumendo come riferimento 4 processi fondamentali che caratterizzano l'attuazione dei Programmi:

- Selezione dei candidati da parte dell'AdG/Responsabili di azione (cfr. Foglio di lavoro 1. "Selezione candidati" - Allegato I);
- Attuazione del programma e verifica dei progetti da parte dei beneficiari, ponendo l'accento su appalti pubblici e costo del lavoro (cfr. Foglio di lavoro 2 "Attuazione e verifica" Allegato I);
- Attestazione delle spese da parte dell'autorità di gestione e pagamenti (cfr. Foglio di lavoro 3. "Certificazione e pagamenti – Allegato I);
- Gestione diretta di contratti di appalto pubblico da parte dell'AdG/Responsabili di azione (cfr. Foglio di lavoro 4 "Aggiudicazione diretta – Allegato I).

Seguendo la metodologia definita dalla Commissione Europea, il Gruppo di autovalutazione ha:

- identificato, per ciascuno dei processi fondamentali, i correlati, possibili rischi di frode. Sono stati utilizzati sostanzialmente quelli predefiniti dalla Commissione Europea nello strumento di autovalutazione messo a disposizione degli Stati membri, contestualizzandoli alla realtà nella quale



operano le Autorità di Gestione e i soggetti che danno attuazione ai programmi ai quali si riferisce il presente documento;

- classificato i rischi in base ai soggetti potenzialmente coinvolti nell'attività fraudolenta e rispetto alla tipologia. Tali rischi sono stati distinti in:
  - a) rischi interni, ossia riferiti all'ambito di operatività dell'AdG unica/dell'OI;
  - b) rischi esterni, rinvenibili solo in uno degli organismi esterni all'AdG unica/all'OI;
  - c) rischio frutto di collusione, ossia quello che implica il coinvolgimento di uno o più organismi.

Una volta identificati i "Rischi specifici" di ogni processo fondamentale, il Gruppo di autovalutazione è passato alle 5 fasi di autovalutazione:

1<sup>a</sup> fase - Quantificazione della probabilità e dell'impatto di rischi di frode specifici (cd. rischio lordo);

2<sup>a</sup> fase - Valutazione dell'efficacia dei controlli esistenti volti ad attenuare il rischio lordo esistente (cd. controlli per l'attenuazione del rischio esistente);

3<sup>a</sup> fase - Valutazione del rischio netto, dopo aver preso in considerazione l'incidenza e l'efficacia dei controlli esistenti, ossia la situazione del rischio complessivo allo stato attuale (cd. rischio residuo);

4<sup>a</sup> fase - Valutazione dell'incidenza dei controlli supplementari previsti sul rischio netto (c.d. Piano di Azione per l'adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate);

5<sup>a</sup> fase - Definizione dell'obiettivo di rischio, ossia il livello di rischio che l'AdG unica/l'OI reputano tollerabile dopo la messa in atto e l'esecuzione di tutti i controlli esistenti e supplementari (cd. rischio previsto).

L'obiettivo di rischio (rischio previsto), ossia il livello di rischio che l'AdG unica/l'OI considerano tollerabile dopo la messa in atto di tutti i controlli, è calcolato automaticamente in relazione ai punteggi assegnati all'impatto, alla probabilità ed ai controlli esistenti, e può assumere la seguente classificazione:

- tollerabile;
- significativo;
- critico.

Nella fase di avvio dei programmi l'identificazione dei rischi ha tenuto conto dei risultati dei controlli effettuati nella precedente programmazione 2007-2013.

## 2.2 Illustrazione dei principali elementi di autovalutazione

Il presente documento illustra sinteticamente quanto emerso dallo strumento di autovalutazione del rischio, in riferimento ai processi presi in esame.

I) In particolare, per il processo 1 "Selezione dei candidati da parte dell'AdG/Responsabili di azione":

- a) in merito al rischio **"Conflitti di interesse nel comitato di valutazione"** (SR1) evidenzia un sostanziale collegamento tra le attività poste in essere dall'AdG/OI, Responsabili di azione e controllori di primo livello e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in cui sono riportati, nell'ambito dei processi esposti a rischio di fenomeni corruttivi, anche quelli relativi all'attuazione dei POR FESR, del POR FSE 2014-2020 e del PAR Garanzia Giovani. Ne consegue che talune misure,

contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sono funzionali alla prevenzione dei conflitti di interesse. Tale prevenzione si realizza, in particolare, attraverso: la disciplina dei conflitti di interesse contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con la DGR 72/2014; la formazione in materia di deontologia ed integrità che vede coinvolto anche il personale che dà attuazione ai Programmi oggetto dell'autovalutazione del rischio frode; le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione trasparente";

- b) in merito al rischio **"False dichiarazioni da parte dei candidati"** (SR2), un elemento di criticità emerso riguarda il mancato ricorso, nelle istruttorie relative alla candidature, di elementi di conoscenza dei beneficiari, acquisiti in precedenza da parte dall'AgG/Responsabile di azione, anche con riferimento a precedenti pratiche fraudolente. Per far fronte a tale criticità, tenuto conto peraltro degli esiti che collocano il rischio netto attuale in area significativa (arancio), si è ritenuto necessario prevedere una specifica misura indicata nel correlato "Piano di Azione". Tale misura consiste nella previsione di una procedura, nei Manuali dell'AdG, che formalizzi, in particolari, i controlli di cui ai punti SC.2.2. e SC.2.3;
- c) riguardo al rischio **"Doppio finanziamento"** (SR3), a fronte di un rischio complessivo lordo critico (rosso), i controlli posti in essere dalla Guardia di Finanza e quelli attivabili attraverso l'istituendo Registro Nazionale sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della L. 234/2012, consentono di neutralizzare tale rischio.

II) Per quanto riguarda il processo 2. "Attuazione del programma e verifica dei progetti da parte dei beneficiari":

- a) in merito al rischio **"Conflitto di interesse occulto o pagamenti illeciti"** (IR1), si evidenzia, anche per esso, una stretta correlazione con le misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In particolare, i **Manuali dell'AdG prevedono che i beneficiari, se diversi dalla Regione, utilizzino dichiarazioni e registri per prevenire i conflitti di interesse, anche utilizzando il criterio della rotazione nella formazione dei Comitati (Commissioni) di valutazione.** L'AdG, attraverso i controlli di primo livello, si riserva di effettuare verifiche a campione. I Manuali prevedono inoltre specifiche **Linee guida sull'etica, sulla legalità e sulla prevenzione dei conflitti di interesse;**
- b) riguardo al rischio **"Elusione della procedura di gara obbligatoria"** (IR2), sebbene non siano previsti presso i beneficiari i controlli indicati nella tabella dei controlli esistenti, è possibile contrastare il rischio della elusione delle procedure di gara attraverso: 1) la validazione da parte dell'AdG dei provvedimenti che costituiscono il presupposto delle gare o comunque delle procedure volte a perfezionare aggiudicazioni o affidamenti, laddove esse siano a titolarità regionale; 2) l'acquisizione di specifiche dichiarazioni da parte degli enti beneficiari; 3) attraverso i controlli di primo livello sul 100% delle operazioni finanziate dai Programmi. Per quanto riguarda i controlli in materia di conflitti di interessi, **i Manuali delle Procedure prevedono dichiarazione e registri relativi ai conflitti e verifiche del funzionamento attraverso l'estrazione dei campioni dall'universo dei beneficiari;**
- c) in riferimento al rischio **"Manipolazione della gara d'appalto obbligatoria"**, (IR3) vale quanto già esposto per il rischio "Elusione della procedura di gara obbligatoria";
- d) in merito al rischio **"Offerte concordate"** (IR4) vale quanto già esposto al precedente rischio punto b). In più, è prevista un'attività di formazione in materia di appalti nei confronti dei beneficiari, in attuazione, peraltro, di una delle condizionalità ex ante previste per il POR FESR 2014-2020;

- e) riguardo al rischio ***“Manipolazione delle dichiarazioni di spesa”*** (IR6) e al rischio ***“Mancata consegna o sostituzione di prodotti”*** (IR7) si ritiene di poter neutralizzare gli stessi attraverso i controlli di primo livello di tipo documentale e attraverso quelli in loco;
- f) per il rischio ***“Modifica di un contratto esistente”*** (IR8) è stata prevista una misura nel Piano di azione, da **inserire nei Manuali dell’AdG**, consistente nell’obbligo per il beneficiario di comunicare all’AdG/RdA le modifiche contrattuali qualificate come sostanziali ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tali modifiche, prima di essere introdotte, devono essere approvate dall’AdG/RdA;
- g) per quanto riguarda il rischio ***“Sopravalutazione della qualità o delle attività del personale”*** (IR9) e il rischio ***“Costi di manodopera fittizi”*** (IR10), si ritiene di riuscire a neutralizzare tali rischi attraverso le verifiche di competenza dei Responsabili di azione ed i controlli di primo livello;
- h) in merito al rischio ***“Costi di manodopera erroneamente ripartiti tra progetti specifici”*** (IR11), si ritiene di poter neutralizzare il predetto rischio attraverso i controlli di primo livello, come specificati nell’**Allegato I** al presente documento.

III) Per quanto riguarda il processo 3 “Attestazione delle spese da parte dell'autorità di gestione e pagamenti”:

- a) riguardo al rischio ***“Processo di verifica di gestione incompleto / inadeguato”*** (CR1), si ritiene di poter ridurre il rischio a livelli tollerabili attraverso: l'utilizzo di metodologie adeguate di verifica del numero e del tipo di beneficiari; l'accrescimento delle competenze conseguenti alla partecipazione a giornate formative da parte dell’AdG/OI, dei Responsabili di azione e dei controllori di primo livello; l'azione di coordinamento dei controlli di primo livello svolta dall’ufficio incardinato presso l’AdG;
- b) in merito al rischio ***“Processo di certificazione della spesa incompleto / inadeguato”*** (CR2) valgono le medesime considerazioni di cui al precedente rischio, anche se riferite all’organizzazione e al personale dell’Autorità di Certificazione;
- c) relativamente al rischio ***“Conflitti di interesse nell’AG”*** (CR3) e al rischio ***“Conflitti di interesse nell’Autorità di certificazione”*** (CR4) sono state evidenziate tutte le misure in essere per neutralizzare tale rischio. Esse sono strettamente correlate a quelle contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

IV) Infine, per quanto riguarda il processo 4 “Gestione diretta di contratti di appalto pubblico da parte dell’AdG/Responsabili di azione”:

- a) in merito al rischio ***“Elusione della procedura di gara obbligatoria”*** (PR1), al rischio ***“Manipolazione della gara d'appalto obbligatoria”*** (PR2) e al rischio ***“Conflitto di interessi occulto o pagamenti illeciti”*** (PR3) sono state indicate tutte le misure volte a neutralizzare tale rischio. Esse si sostanziano, principalmente, in: 1) verifiche ex ante da parte dell’AdG in sede di validazione delle procedure; 2) verifiche di gestione (controlli amministrativi e in loco) da parte dei controllori di primo livello; 3) rispetto delle disposizioni sul Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale e delle correlate misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 4) segnalazioni di illeciti, secondo la disciplina del *whistleblowing* di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale; 5) **la previsione nei Manuali dell’AdG del principio della rotazione dei componenti delle Commissioni di gara.**



### 2.3 Composizione del Gruppo di lavoro incaricato dell'Autovalutazione

Con provvedimento del Direttore Generale della Regione Abruzzo, determinazione DRG n. 36 del 3.05.2016, è stato istituito il *Gruppo di autovalutazione del rischio* costituito: dal referente dell'Ufficio "Prevenzione della Corruzione" della Direzione Generale; dal referente dell'AdG Unica FESR-FSE; dal referente dell'OI PON IOG; dai referenti dei controlli dei controlli di primo livello Programmi FESR e FSE e Garanzia Giovani.

Il Gruppo di lavoro è stato coordinato dalla Dott.ssa Elena Sico, Dirigente del Servizio DPA011 "*Autorità di gestione unica FESR-FSE, programmazione e coordinamento unitario*".

I componenti del Gruppo di autovalutazione appartengono a diversi Dipartimenti regionali, con differenti responsabilità nell'attuazione dei programmi:

- dirette: relative alla selezione delle operazioni, alla verifica sia documentale che in loco;
- indirette: legate al rispetto degli obblighi di trasparenza e della normativa anticorruzione.

Il lavoro è stato svolto da una squadra con buone conoscenze del Sistema di gestione e controllo dei POR, del PAR Garanzia Giovani e dei Beneficiari del Programma, nonché delle norme generali in materia di anticorruzione.

Il Gruppo di autovalutazione del rischio è stato supportato dall'AT dei Programmi.

Il Gruppo di lavoro si è riunito:

- il 13 aprile 2016;
- il 21 aprile 2016;
- il 9 giugno 2016;
- 16 gennaio 2017;
- 21 aprile 2017;
- 9 luglio 2018.

### 2.4 La frequenza dell'autovalutazione

L'autovalutazione è stata effettuata per la prima volta in sede di approvazione del Si.Ge.CO. Unico FESR e FSE e successivamente all'approvazione del Si.Ge.CO. del PAR Garanzia Giovani – PON IOG 2014-2020 da parte dell'AdG del Programma, nelle more dell'approvazione definitiva da parte dell'AdA. L'autovalutazione sarà ripetuta nel corso della programmazione con cadenza annuale o biennale, tenuto conto degli esiti della stessa.

Sulla base degli esiti della prima autovalutazione del rischio frode e tenuto conto dell'esigenza di verificare nel breve periodo l'effettiva implementazione delle procedure e l'effettiva elaborazione e operatività degli strumenti, si ritiene necessario un incontro del Gruppo di autovalutazione entro il 30 giugno 2018. Il Gruppo non procederà a una nuova sessione di autovalutazione, ma procederà a verificare lo stato dell'arte con riferimento alle procedure e agli strumenti introdotti in esito a questa prima autovalutazione.

Laddove si rilevi un'alta percentuale di errore si provvederà ad integrare, le procedure di controllo già in essere, con ulteriori verifiche suppletive.



Tuttavia, nel caso in quella sede si rilevino eventuali casi di frode che si siano verificati successivamente all'approvazione del presente documento o modifiche sostanziali a procedure e/o personale dell'AdG unica, si provvederà a riconvocare il Gruppo di autovalutazione entro il 31 dicembre 2018 per una nuova sessione di esame dei possibili rischi per il sistema di gestione dei Programmi e per una nuova verifica delle pertinenti sezioni dell'autovalutazione.

In assenza di elementi di criticità, il Gruppo di autovalutazione, effettuata la verifica dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente documento, stabilisce la data di riconvocazione per l'analisi, comunque non successiva al 30 giugno 2019.



### 3. MISURE ANTIFRODE

L'incidenza dei controlli supplementari sul rischio netto è effettuata attraverso la definizione del Piano di Azione; a tal fine, per ciascuno dei rischi netti individuati e qualificati come **rischi non tollerabili** è stata prevista l'adozione di misure supplementari efficaci e proporzionate (**Allegato II** al presente documento).

Il Piano di azione indica i controlli da implementare per l'attenuazione di tali rischi e per portarli a livelli accettabili.

I risultati della valutazione del rischio sono stati introdotti nel Piano di azione che esplicita:

- i controlli supplementari previsti;
- **il soggetto responsabile dei controlli supplementari** previsti sia rispetto alla loro introduzione che efficace esecuzione;
- il termine per l'esecuzione dei controlli supplementari previsti;
- **l'incidenza dell'insieme dei controlli supplementari** previsti sull'impatto del rischio e sulla probabilità del rischio.

Gli esiti dell'autovalutazione del rischio frodi condotta dal Gruppo di lavoro e delle misure antifrode del Piano di Azione sono riportati nell'**Allegato I** al presente documento.

La Commissione fornisce, inoltre, indicazioni sui metodi e principi che l'Autorità di Gestione deve impiegare nella lotta alla frode e riconducibili a quattro elementi principali: la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'azione giudiziaria.

L'implementazione di questi elementi si attua non solo nell'ambito della specifica attività di autovalutazione ma interessa in modo trasversale il SiGeCo con riferimenti ai 4 processi fondamentali.

A tal fine, il gruppo di lavoro ha individuato una serie di obiettivi da perseguire nelle azioni poste in essere per l'attuazione dei programmi:

- trasparenza nei confronti dei beneficiari e dei destinatari degli interventi;
- lotta ai conflitti di interesse;
- rotazione degli operatori per evitare il formarsi di legami pericolosi;
- formazione costante del personale coinvolto;
- sistemi informativi efficienti ed aggiornati;
- rafforzamento delle attività di controllo.

Allo scopo di dimostrare un chiaro impegno nella lotta alla frode e alla corruzione, l'AdG unica ha ritenuto opportuno adottare il modello facoltativo di dichiarazione in materia di politica antifrode (**allegato II** al presente documento).

La dichiarazione prevede i seguenti aspetti:

- strategie per lo sviluppo di una cultura antifrode;
- assegnazione delle responsabilità nella lotta alla frode;
- meccanismi di segnalazione di presunte frodi;
- cooperazione tra i diversi soggetti.



## ALLEGATI

**Allegato I** - Autovalutazione dei rischi frode \_ 1<sup>a</sup> valutazione alla data del 30 aprile 2017.

**Allegato II** - Modello di politica antifrode dell'ADG/OI